

### IN EVIDENZA:

- **Interpello disapplicativo** per le **società di comodo**
- **Conferimento di azienda** e successiva **cessione di partecipazioni** ai fini delle imposte **indirette**
- Detrazione **Iva** relativa all'attività di costruzione e gestione dei **parcheggi** e costruzione e locazione dello **stadio** da parte di un **Comune**
- **Novità** su cessioni di **prodotti agricoli e alimentari**
- Inammissibilità e nullità di **ricorso, appello** e sentenza *per relationem*
- **Concordato preventivo** e accordi di **ristrutturazione** dei debiti: novità del Decreto Sviluppo
- **Giurisprudenza tributaria**

In allegato:

**Pocket n. 1 - Tuir 2013**

**Le Guide del Fisco**

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale **il fisco** a soli 8,50 euro in più

# 6

Contiene I.P.



**il fisco**

Gruppo Wolters Kluwer

Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma  
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano  
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.


**Rivista settimanale - Anno XXXVII**



Cod. 141195

11 febbraio  
2013

Euro 8,50



## Novità sulle cessioni di prodotti agricoli e alimentari

di Vito Saracino<sup>(\*)</sup>

**Dal 24 ottobre 2012 sono in vigore le nuove regole applicabili alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari. Le novità più importanti riguardano l'obbligo di forma scritta per i contratti e l'obbligo di effettuare i pagamenti entro 30 giorni per i prodotti "deteriorabili" ed entro 60 per tutti gli altri prodotti.**

### 1. Premessa

L'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto una disciplina specifica in materia di contratti tra imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Le nuove regole si applicano a tutti i contratti stipulati dal 24 ottobre 2012.

In particolare, l'articolo introduce una serie di prescrizioni che devono essere inserite nei suddetti contratti.

Tali accordi devono essere sempre stipulati in **forma scritta** e devono indicare, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Gli **elementi essenziali**, in forma scritta, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi sia nei documenti di seguito elencati:

- contratti di cessione dei prodotti;
- documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
- ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

<sup>(\*)</sup> Dottore commercialista e revisore legale in Bitonto (BA).

### 2. Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 2 del decreto attuativo, rientrano nella nozione di prodotti agricoli "i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea". L'Allegato I del Tfu contiene un elenco di **prodotti agricoli**, cui si applicano le disposizioni del medesimo Trattato:

- animali vivi (capitolo 1);
- carni e frattaglie commestibili (capitolo 2);
- pesci, crostacei e molluschi (capitolo 3);
- latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale (capitolo 4);
- budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci (capitolo 5, voce 05.04);
- prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana (capitolo 5, voce 05.15);
- piante vive e prodotti della floricoltura (capitolo 6);
- legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, man-gerecci (capitolo 7);
- frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni (capitolo 8);
- caffè, tè e spezie, escluso il matè (capitolo 9, voce 09.03);
- cereali (capitolo 10);
- prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina (capitolo 11);
- semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi (capitolo 12);
- pectina (capitolo 13 ex 13.03);
- strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso (capitolo 15)

- voce 15.01);
- sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti “primo sugo” (capitolo 15, voce 15.02);
  - stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati (capitolo 15, voce 15.03);
  - grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati (capitolo 15, voce 15.04);
  - oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati (capitolo 15, voce 15.07);
  - grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati (capitolo 15, voce 15.12);
  - margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (capitolo 15, voce 15.13);
  - residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali (capitolo 15, voce 15.17);
  - preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi (capitolo 16);
  - zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido (capitolo 17, voce 17.01);
  - altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (capitolo 17, voce 17.02);
  - melassi, anche decolorati (capitolo 17, voce 17.03);
  - zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione (capitolo 17, voce 17.05);
  - cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto (capitolo 18, voce 18.01);
  - gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao (18, voce 18.02);
  - preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante (capitolo 20);
  - mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (capitolo 22, voce 22.04);
  - vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) (capitolo 22, voce 22.05);
  - sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate (capitolo 22, voce 22.07);
  - alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di

bevande (capitolo 22, voce *ex* 22.08 ed *ex* 22.09);

- aceti commestibili e loro succedanei commestibili (capitolo 22, voce 22.10);
- residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali (capitolo 23);
- tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (capitolo 24, voce 24.01);
- sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (capitolo 45, voce 45.01);
- lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) (capitolo 54, voce 54.01);
- canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) (capitolo 57, voce 57.01).

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del decreto attuativo, sono definiti **prodotti alimentari** “i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002”.

In particolare, l'art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 definisce “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

### 3. Soggetti interessati

Tale disciplina interessa tutti gli operatori del comparto alimentare e tutti gli operatori le cui attività si riferiscono a prodotti agricoli diversi da quelli alimentare.

In particolare, riguarda tutti gli **operatori della filiera agroalimentare**:

- agricoltori;
- produttori;
- industrie di trasformazione;
- centrali di acquisto;
- grossisti;
- intermediari;
- dettaglianti.

Rientrano in tale disciplina i contratti e le relazioni commerciali che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.

Sono invece **esclusi**:

- i contratti conclusi tra imprenditori agricoli;
- i contratti conclusi con il consumatore finale;
- le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- le cessioni effettuate dagli imprenditori alle cooperative di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
- le cessioni effettuate dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
- le cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n.4.

#### 4. Caratteristiche del contratto

Il comma 1 dell'art. 62 prevede che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati in **forma scritta**.

Dovranno espressamente indicare, a pena di nullità, i seguenti **elementi essenziali**:

- la durata del contratto;
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
- il prezzo;
- le modalità di consegna e di pagamento.

Per "**forma scritta**" si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo *telex*, anche previa sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti.

Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi sia nei seguenti documenti di seguito elencati:

- contratti di cessione prodotti;
- documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
- ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Tali elementi possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.

Diffusa è la prassi secondo la quale ad un ordine scritto viene data esecuzione **senza una formale accettazione** o laddove manchi persino un

ordine scritto (ad esempio ad un ordine telefonico consegue direttamente la consegna della merce): in entrambi i casi il contratto potrà comunque considerarsi perfezionato per **fatti concludenti**, attraverso la consegna dei prodotti e la successiva emissione della relativa fattura.

In questi casi, gli elementi essenziali potranno essere contenuti negli eventuali documenti di trasporto o di consegna, ovvero nelle sole fatture, a condizione che venga riportata la dicitura espressa: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

#### 5. Termini di pagamento e fatturazione

Il comma 3 dell'art. 62 prevede un termine legale per il pagamento di:

- **trenta giorni** per le merci deteriorabili;
- **sessanta giorni** per tutte le altre merci.

Per i "prodotti alimentari deteriorabili" si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie.

- prodotti agricoli, ittici e alimentari confezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
- tutti i tipi di latte.

Tali termini decorrono dall'**ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura**.

Al fine di individuare con certezza il momento iniziale di decorrenza dei termini sopra indicati, l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto attuativo chiarisce che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi:

- consegna della fattura a mano;
- invio a mezzo di raccomandata A.R.;
- posta elettronica certificata (Pec);
- impiego del sistema Edi (*Electronic data interchange*) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.

Particolare attenzione dovrà quindi essere riposta nelle modalità di inoltro delle fatture ai fini della certificazione del loro ricevimento e dunque del diritto al pagamento entro termini quanto più ristretti ed ai legittimi interessi maturati in caso di ritardo da parte della clientela.

In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

Pertanto, se la fattura emessa per l'acquisto di un bene deteriorabile è ricevuta il 15 ottobre, il pagamento decorre dal 31 ottobre e deve avvenire, quindi, entro il 29 novembre.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 62, il cedente deve emettere **fattura separata** per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.

## **6. Interessi di mora**

Gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora e decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il **tasso di riferimento indicato dalla**

**normativa nazionale** di recepimento delle direttive comunitarie vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, maggiorato di **ulteriori due punti percentuali**.

È in ogni caso vietato trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.

## **7. Entrata in vigore**

Tali disposizioni si applicheranno a tutti i contratti stipulati **a partire dal 24 ottobre 2012**.

I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, devono essere adeguati all'obbligo della forma scritta e al contenuto minimo previsto dalla nuova disciplina entro e non oltre la data del **31 dicembre 2012**.

## **8. Sanzioni**

La violazione di tali obblighi, oltre alla nullità del contratto, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria **da € 500 a € 20.000**, a seconda del valore dei beni oggetto di cessione.